

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Composto da:

- Avv. Giovanni Di Bartolomeo	in presenza	Presidente
- Avv. Chiara Sabatini	in videoconferenza	Vice Presidente
- Avv. Daniela Terreri	in presenza	Cons. Segretario
- Avv. Patrizio Cipriani	in videoconferenza	Cons. Tesoriere
- Avv. Emanuele Calista	in videoconferenza	Consigliere
- Avv. Valentina Corcione	in videoconferenza	Consigliere
- Avv. Maria Croce	in videoconferenza	Consigliere
- Avv. Monica Galasso	in videoconferenza	Consigliere
- Avv. Gianluca Giordano	in videoconferenza	Consigliere
- Avv. Alba Ronca		Consigliere
- Avv. Antonello Salce	in videoconferenza	Consigliere
- Avv. Stefano Sassano	in videoconferenza	Consigliere
- Avv. Lucio Schiona	in videoconferenza	Consigliere
- Avv. Claudia Tambone		Consigliere
- Avv. Antonella Zuccarini		Consigliere

o o o

L'anno **2021**, il giorno **20** del mese di **maggio**, alle ore **17,30**, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara in presenza ed a mezzo audio-videoconferenza sulla piattaforma TEAMS, in conformità della recente normativa in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19, con l'assenza dei Cons. Ronca, Tambone e Zuccarini, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
- 2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
- 3) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE RONCA)
- 4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI -
DECADENZA PATROCINIO
- 5) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO)
- 6) OPINAMENTI
- 7) APPROVAZIONE BOZZA BILANCIO PREVENTIVO 2021
(RELATORE CIPRIANI)
- 8) ISCRIZIONE MEDIATORI CAMERA DI CONCILIAZIONE
FORENSE: PROVVEDIMENTI (RELATORE TAMBONE)
- 9) PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ NELLE
SCUOLE (RELATORE ZUCCARINI)
- 10) ATTESTAZIONE ANNUALE OIV/RPCT (RELATORE
ZUCCARINI)
- 11) AGGIORNAMENTO TABELLE INFRADISTRETTUALI CORTE
DI APPELLO DI L'AQUILA - TRIENNIO 2020/2022
- 12) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORI SCHIONA,
CIPRIANI, CORCIONE, SALCE)
- 13) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE SCHIONA)
- 14) INCARICO DIFESA COA PER COSTITUZIONE PARTE CIVILE
(RELATORE CALISTA)

15) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, SABATINI, SCHIONA)

16) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO (RELATORI CROCE, RONCA, CALISTA)

17) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE TERRERI)

18) VARIE ED EVENTUALI

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC ed e-mail a tutti i Consiglieri.

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE

Letto il verbale della seduta precedente (13/05/2021), il Consiglio l'approva.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

- a) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 13/05/2021, ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare n. */2020 PE nei confronti dell'Avv. *. Il Consiglio prende atto.
- b) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 13/05/2021, ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare n. */2020 PE nei confronti dell'Avv. *. Il Consiglio prende atto.
- c) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 13/05/2021, ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare n. */2020 PE nei confronti dell'Avv. *. Il Consiglio prende atto.
- d) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 13/05/2021, ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare n. */2020 PE nei confronti dell'Avv. *. Il Consiglio prende atto.
- e) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 13/05/2021, ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare n. */2020 PE nei confronti dell'Avv. *. Il Consiglio prende atto.
- f) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 13/05/2021, ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare n. */2020 PE nei confronti dell'Avv. *. Il Consiglio prende atto.
- g) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 14/05/2021, ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare n. */2020 PE nei confronti dell'Avv. *. Il Consiglio prende atto.
- h) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 17/05/2021, ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento

disciplinare n. */2020 PE nei confronti dell'Avv. *. Il Consiglio prende atto.

- i) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 17/05/2021, ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare n. */2020 PE nei confronti dell'Avv. *. Il Consiglio prende atto.
- j) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 17/05/2021, ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare n. */2020 PE nei confronti dell'Avv. *. Il Consiglio prende atto.
- k) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 17/05/2021, ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare n. */2020 PE nei confronti dell'Avv. *. Il Consiglio prende atto.

Alle ore 17,59 si collega il Cons. Zuccarini.

- l) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 17/05/2021, ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare n. */2020 PE nei confronti dell'Avv. *. Il Consiglio prende atto.
- m) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 17/05/2021, ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare n. */2021 PE nei confronti dell'Avv. *. Il Consiglio prende atto.
- n) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 17/05/2021, ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare n. */2021 PE nei confronti degli Avv.ti * e *. Il Consiglio prende atto.
- o) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 17/05/2021, ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare n. */2021 PE nei confronti dell'Avv. *. Il Consiglio prende atto.
- p) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 19/05/2021, ha comunicato il capo di incolpazione approvato con delibera del 18/05/2021 in relazione ai procedimenti disciplinari riuniti nn. */20 e */20 a carico dell'Avv. *. Il Consiglio prende atto.
- q) Il Presidente rende noto che il COA di L'Aquila in data 10/05/2021 ha deliberato di proclamare lo stato di agitazione dell'Avvocatura aquilana.

Il Consiglio,

- letta la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di L'Aquila del 10.5.2021, con la quale si proclama lo stato di agitazione dell'avvocatura aquilana;
- ritenuto che le ragioni poste a fondamento della stessa, relative all'attuale organizzazione dei servizi di cancelleria del Palazzo di Giustizia di L'Aquila, siano totalmente condivisibili e che i disagi segnalati si estendano agli utenti ed avvocati di altri Fori;

- che la scelta di ridurre gli spazi e gli orari di accesso alle cancellerie determina assembramenti ed appare irragionevole a causa dell'emergenza pandemica in atto;

delibera

di esprimere solidarietà e condivisione all'iniziativa del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di L'Aquila.

Dispone la trasmissione della presente delibera al Presidente della Corte di Appello di L'Aquila, al Presidente del Tribunale di L'Aquila, al C.O.F.A. ed ai Consigli dell'Ordine del distretto.

- r) Il Presidente rende noto che è pervenuto il verbale della seduta del COFA tenutasi in data 14/04/2021 nella quale è stato deliberato di aderire alla richiesta dell'OCF di convocazione di una sessione ulteriore del Congresso Nazionale Forense. Il Consiglio ne prende atto.
- s) Il Presidente rende noto che l'Unione degli Ordini Forensi del Lazio ha trasmesso il comunicato con il quale, a sostegno della richiesta formulata dall'OCF, chiede l'urgente convocazione della Sessione ulteriore del XXXIV Congresso Nazionale Forense. Il Consiglio ne prende atto.

Alle ore 18,09 il Cons. Corcione si disconnette.

- t) Il Presidente rende noto che nella seduta del 06/05/2021 il COA ha preso atto della segnalazione trasmessa dal Presidente del Tribunale di Pescara relativa a violazione delle disposizioni sulla prenotazione per l'accesso alla cancelleria civile dell'Ufficio del Giudice di Pace di Pescara da parte dell'Avv. * del Foro di *. Il Consiglio, a modifica della precedente delibera, dispone la trasmissione della segnalazione al COA di * per competenza.
- u) Il Presidente rende noto che il Laboratorio di analisi Carboni con mail indirizzata al Cons. Segretario ha comunicato di poter considerare positivamente la prosecuzione della convenzione con l'Ordine per l'effettuazione di test sierologici e tamponi "Covid" e, viste le numerose richieste per verificare lo stato della copertura anticorpale, il Laboratorio propone l'invio di una nuova comunicazione nella quale evidenziare agli iscritti alcune precisazioni sui test sierologici e sui tamponi antigenici.

Il Consiglio delibera di inviare una lettera informativa agli iscritti con allegato un memorandum a chiarimento dei tempi in cui effettuare il test sierologico.

- v) Il Presidente rende noto che il COA di Cuneo ha trasmesso la delibera in data 29/04/2021 con la quale invita i COA, nell'ambito del controllo deontologico sugli iscritti, ad esercitare la massima vigilanza sul contenuto e sui modi dell'informazione al pubblico effettuata dagli iscritti ed a segnalare agli ordini di appartenenza eventuali violazioni dei principi chiaramente stabiliti dalla legge e dal Codice Deontologico di cui comunque venissero a conoscenza. Il Consiglio ne prende atto.

- w) Il Presidente dà lettura della lettera inviata in data 18/05/2021 al Presidente del Tribunale di Pescara in relazione a quanto deliberato dal COA nella seduta del 13/05/2021. Il Consiglio ne prende atto.
- x) Il Presidente rende noto che il Tribunale di Pescara ha trasmesso il verbale della Conferenza Permanente degli Uffici Giudiziari tenutasi in data 19/05/2021. Il Consiglio prende atto.
- y) Il Presidente rende noto che l'Unione delle Commissioni Rapporti Internazionali Italiane ha richiesto l'adesione del COA. Il Consiglio delibera l'invio della richiesta al Cons. Zuccarini ed alla Commissione per i Rapporti con l'Estero per valutare l'opportunità della richiesta.
- z) Il Presidente rende noto che il sig. * ha richiesto l'indicazione del nominativo di un avvocato esperto in materia "penitenziaria" e di un avvocato civilista, abilitati altresì al patrocinio a spese dello Stato.

Il Consiglio, esaminato l'elenco per l'assegnazione di incarichi professionali di cui al vigente regolamento della disciplina del diritto di accesso atti e delle attività istituzionali, delibera di indicare, secondo rotazione, l'Avv. Odorisio Romina, iscritta nell'elenco "Diritto penale" e l'Avv. Ranieri Fiastra, iscritto nell'elenco "Responsabilità civile", entrambi iscritti nell'elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato in riferimento alle materie richieste.

3) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE RONCA)

VARIE

Il Consiglio,

letta la comunicazione dell'Avv. * relativa ai seguenti corsi organizzati da IDEA S.r.l. e accreditati dal CNF:

"Lavoro & Stress", che si terrà in videoconferenza su piattaforma Zoom in data 11 e 12 giugno 2021;

"Motivazione & Leadership", che si terrà in videoconferenza su piattaforma Zoom in data 9 e 10 luglio 2021;

udito il Cons. Galasso in sostituzione del Cons. Ronca;

delibera di darne comunicazione agli iscritti a mezzo lettera informativa.

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:

- a) cancellare dall'Albo degli Avvocati l'Avv. * su domanda del 19/05/2021 e l'Avv. * su domanda del 20/05/2021;
- b) cancellare dal Registro dei Praticanti il dott. * su domanda del 19/05/2021.

Alle ore 18,53 il Cons. Calista si disconnette.

5) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO)

Nulla da deliberare.

Alle ore 18,57 il Cons. Corcione si ricollega.

6) OPINAMENTI

Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri:

Avv. * per * proc. pen. n. */17 RGNR € 1.440,00

Avv. * per * c/ diversi € 119.662,00

tenuto conto che gli importi vengono liquidati in base ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i. per tutte le fasi delle controversie ad esclusione:

- della fase istruttoria/trattazione per il procedimento n. 2), per il quale si ritiene di poter liquidare il minimo in considerazione dell'assenza di uno svolto istruttorio propriamente detto;
- della fase decisionale per il procedimento n. 5), per la quale si ritiene di poter liquidare i massimi in considerazione della duplicazione della medesima fase, essendo state emesse sia la sentenza non definitiva che quella definitiva nell'ambito del medesimo procedimento;
- delle fasi di studio della controversia e decisoria per il procedimento n. 7), per le quali si ritiene di poter liquidare i minimi: per la prima, in considerazione della natura del procedimento, siccome incidentale, seppur autonomo, rispetto al procedimento di impugnazione dinanzi la Corte di Cassazione e per la seconda essendosi svolta mediante mera trattazione scritta.

il tutto come da separati e distinti provvedimenti.

7) APPROVAZIONE BOZZA BILANCIO PREVENTIVO 2021 (RELATORE CIPRIANI)

Il Consiglio, udita la relazione del Tesoriere, delibera di approvare la bozza di bilancio preventivo.

Il Consiglio, alla luce della situazione di emergenza determinata dalle recenti disposizioni normative e dell'esigenza di rispetto delle misure volte alla prevenzione della diffusione da COVID-19, delibera richiedere al Presidente del Tribunale la disponibilità dell'Aula Alessandrini per lo svolgimento dell'assemblea.

8) ISCRIZIONE MEDIATORI CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE: PROVVEDIMENTI (RELATORE TAMBONE)

Il Consiglio, vista la delibera del Consiglio Direttivo della Camera di Conciliazione Forense in data 14/04/2021 e udito il Cons. Giordano in sostituzione del relatore, delibera di accogliere le istanze di iscrizione nell'elenco dei Mediatori della Camera di Conciliazione Forense di Pescara presentate dagli Avv.ti * e *, ritenuto che sussistano i requisiti prescritti dalla normativa vigente, e manda alla Segreteria dell'Organismo di Mediazione per i conseguenti adempimenti amministrativi.

Il Consiglio delibera altresì che, in attesa della definizione del procedimento di valutazione dei mediatori di cui alla delibera del 13/05/2021, resti sospesa la presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco dei Mediatori della Camera di Conciliazione Forense a far data dal 01/06/2021 fino al 30/06/2023 e di darne comunicazione agli Iscritti a mezzo lettera informativa.

9) PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ NELLE SCUOLE (RELATORE ZUCCARINI)

Il Consiglio,

- letta la comunicazione del CNF, con la quale ha richiesto l'adesione dei COA al progetto di educazione alla legalità nelle scuole e la nomina di un referente per ciascun Consiglio dell'Ordine;
 - vista la propria delibera del 28.12.20 con la quale ha nominato quale referente la consigliera Avv. Antonella Zuccarini ed ha istituito un gruppo di lavoro formato dai consiglieri Antonella Zuccarini, Monica Galasso e Claudia Tambone nonché dall'Avv. Roberto De Rosa;
 - preso atto che il suindicato gruppo di lavoro ha seguito i corsi di formazione organizzati dal CNF per promuovere i progetti dalle scuole dall'infanzia alle superiori;
 - preso atto che, a seguito della formazione svolta, si è deciso di promuovere, da un lato, il progetto per le scuole superiori denominato "torneo della disputa dire e contraddire" e dall'altro, di integrare il progetto proposto dal CNF inserendo anche degli incontri informativi per gli studenti aventi ad oggetto il ruolo sociale e costituzionale dell'Avvocato;
 - udito il relatore che riferisce di aver predisposto ed inviato in data 19.04.2021 a tutti gli Istituti di Scuola Superiore presenti nel Comune di Pescara l'invito ad aderire al progetto suindicato mediante sottoscrizione di apposita convenzione;
 - rilevato che ha dato riscontro, allo stato, solo un Istituto e si necessita per il progetto di cui sopra l'adesione di almeno tre Istituti;
- prende atto e delibera di invitare i Consiglieri preposti a verificare la possibilità che altri Istituti siano interessati al Progetto medesimo con termine fino al 15 giugno.

Rinvia ogni decisione ad una prossima seduta.

Alle ore 19,15 il Cons. Calista si riconnette.

10) ATTESTAZIONE ANNUALE OIV/RPCT (RELATORE ZUCCARINI)

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Zuccarini,

- esaminata la Delibera ANAC n. 294 del 13 aprile 2021, volta a fornire indicazioni in merito alla predisposizione dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art. 14, comma 4, lett. g), del D.L.vo 27 ottobre 2009 n. 150 e successive, nonché a rendere prime indicazioni sull'attività di vigilanza che l'Autorità intende effettuare nel corso del 2021, anche a seguito dell'analisi degli esiti delle predette attestazioni;
- rilevato che, al fine di verificare l'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, il Consiglio dell'Autorità ha individuato, nell'adunanza del 13 aprile 2021, specifiche categorie di dati, di cui gli OIV (ai sensi dell'art. 44 del D.L.vo n. 33/2013), ovvero gli organismi con funzioni analoghe nelle amministrazioni e negli enti di diritto privato che non abbiano un OIV (come, nel caso che ci occupa l'RPCT), sono tenuti ad attestare la pubblicazione al 31 maggio 2021;
- considerato che, ai sensi dell'art. 1.1, comma 4, della richiamata Delibera ANAC n. 294 del 13.04.2021, "**... sono tenuti a predisporre e pubblicare l'attestazione anche gli ordini professionali di cui all'art. 2 bis, co. 2, lett.**

a), del D.L.vo 33/2013, tenuto conto che gli obblighi oggetto di attestazione non richiedono adattamenti. Si tratta, infatti, di obblighi di trasparenza “compatibili” con la natura, l’organizzazione e le attività svolte da detti enti”;

- considerato, altresì, che “Ai fini della predisposizione dell’attestazione, da rendere secondo il modello “Documento di attestazione” fornito con l’Allegato 1.1 alla presente delibera, gli OIV, **o gli altri organismi con funzioni analoghe**, si possono avvalere della collaborazione del RPCT, il quale, ai sensi dell’art. 43, co. 1, del D.L.vo 33/2013, “svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate””;

- osservato che l’art. 2, comma 2 bis, del D.L. n. 10/2013, convertito nella Legge n. 125/2013, prevede espressamente che “**Gli ordini**, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, **si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi** del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, **ad eccezione dell’articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, ad eccezione dell’articolo 14**, nonché delle disposizioni di cui al titolo III e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica” e pertanto non sono tenuti alla nomina dell’OIV conformemente a quanto disposto dal DECRETO- LEGGE 31 agosto 2013, n. 10;

- constatato, in effetti, che il COA di Pescara non è dotato di OIV, come espressamente evidenziato nel PTPC approvato con delibera in data 25/03/2021, ma che lo stesso ha provveduto a dotarsi di un RPCT (rinnovato, da ultimo, con delibera COA del 28/12/2020);

- preso, altresì, atto che l’art. 2 della Delibera ANAC n. 294 del 13 aprile 2021 elenca come segue i dati, di cui al D.L.vo n. 33/2013, la cui pubblicazione al 31 maggio 2021 si chiede di attestare, attraverso un apposito documento, come da Allegato n. 1.1 alla Delibera stessa utilizzando la “Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021”, disponibile nell’Allegato 2.1.A:

1. Performance (art. 20)
2. Bilanci (art. 29)
3. Beni immobili e gestione patrimonio (art. 30)
4. Controlli e rilievi sull’amministrazione (art. 31)
5. Bandi di gara e contratti (art. 37)
6. Interventi straordinari e di emergenza (art. 42);

- preso atto che la Delibera ANAC n. 294/2021 prevede, inoltre, la redazione di una “*Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi analoghi*” (di cui all’Allegato 3), recante l’indicazione della data di svolgimento della rilevazione, l’elencazione degli uffici periferici e la descrizione delle modalità seguite ai fini dell’individuazione delle predette strutture, indicando le procedure e le modalità seguite per la rilevazione, nonché gli aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione ed eventuale documentazione da allegare;

- rilevato pertanto che, con la richiamata attestazione, il COA viene ad essere gravato di un ulteriore, complesso ed articolato adempimento, non connaturale alle proprie attività di competenza secondo la Legge Professionale, laddove l'estrema burocratizzazione e superfetazione di obblighi a carico degli Ordini mal si concilia con la natura volontaristica dell'attività di servizio agli iscritti prestata dai Consiglieri, i quali – specialmente negli Ordini di piccola e media dimensione – pur operando con personale limitato, in ragione della ridotta disponibilità economica, vengono, di fatto, chiamati ad assumere compiti tipici dei funzionari dipendenti pubblici, dediti evidentemente in esclusiva all'attività amministrativa di competenza, con formazione ed esperienze specifiche nel particolare settore;
- considerato, inoltre, che il RPCT, in assenza di personale di livello apicale, è stato necessariamente individuato in un Consigliere privo di cariche gestionali, al quale viene raccomandata la massima attenzione alle evoluzioni della normativa ed alle determinazioni dell'ANAC riguardanti gli Ordini professionali;
- considerato che il COA di Pescara pubblica regolarmente e tempestivamente, sul proprio sito istituzionale, anche se non segnatamente nella sezione “*Amministrazione trasparente*”, tutta una serie di dati che possono farsi rientrare tra quelli previsti nel D. L.vo n. 33/2013, ed elencati nella Delibera ANAC n. 294/2021;
- ritenuto che, in ogni caso, l'Ordine debba ottemperare, entro i limiti connessi alla propria funzione e connotazione giuridica, alle suddette prescrizioni, volte a tutelare sia l'esigenza di trasparenza, sia la necessità di prevenire fenomeni di abuso o corruttivi;

delibera

il conferimento di apposito mandato al RPCT (Cons. Avv. Antonella Zuccarini) per la formazione di uno o più documenti, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ordine, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”, entro il termine del 30 giugno 2021, che possano dare conto dello stato della comunicazione dei dati, ai sensi del D.L.vo n. 33/2013, indicati nella Delibera ANAC n. 294 del 13 aprile 2021, compatibilmente alle caratteristiche ed alle dimensioni dell'Ordine degli Avvocati di Pescara.

Alle ore 19,35 il Cons. Galasso si disconnette.

11) AGGIORNAMENTO TABELLE INFRADISTRETTUALI CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA – TRIENNIO 2020/2022

Il Consiglio,

vista la nota prot. 4453/2021 del Presidente della Corte di Appello di L'Aquila relativa alla predisposizione delle tabelle infradistrettuali per il triennio 2020-2022, acquisita al protocollo di questo COA n. 3662/21 del 23/04/2021;

incarica il Vice Presidente Sabatini ed i Cons. Schiona, Calista e Sassano di approfondire l'argomento e di riferirne alla prossima seduta.

12) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORI SCHIONA, CIPRIANI, CORCIONE, SALCE)

Il Consiglio,

letta l'istanza con la quale l'Avv. * chiede al COA di esprimere, con parere, "...se l'avvocato possa riferire alla Polizia Giudiziaria delegata al compimento delle indagini dal Pubblico Ministero su fatti e circostanze riferitegli da un ex cliente il quale anni prima si rivolgeva all'Avvocato stesso per chiedergli una consulenza essendosi comunque limitato il professionista a redigere una lettera a nome del cliente stesso; indipendentemente dalla posizione di indagato o persona offesa dell'ex cliente nell'ambito del procedimento per il quale l'Avvocato è chiamato a rendere SIT";

udito il Cons. Relatore Avv. Lucio Schiona;

ritiene dover far richiamo, nel caso prospettato, in primis, agli artt. 28 e all'art. 51 del vigente Codice Deontologico Forense che così recitano:

“Art. 28 dispone che sia “[...] *dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato*”.

“Art. 51 – La testimonianza dell'avvocato

1. *L'avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti.*

2. *L'avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata intercorsa con questi ultimi.*

3. *Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone o persona informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rinunciarvi e non può riassumerlo.*

4. *La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura”.*

Dovendo dare attenzione al parere richiesto, tali norme vanno combinate con l'art. 200 cpp, co. 1 lett. b)

“Art. 200 cpp - Segreto professionale.

1. *Non possono essere obbligati a deporre [245 2c trans.] su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria [331, 334]:*

b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici [222 4 coord.] e i notai (1);

[omissis]”.

Dato per noto che è dovere primario di ogni cittadino prestare testimonianza, è, pure normativamente, previsto che alcune categorie (tra cui gli avvocati) possono godere di una deroga.

Va quindi individuato il limite che ciascun dovere (di testimonianza e di astensione) impone nel rispetto dell'altro.

La facoltà di astensione dell'avvocato non costituisce un'eccezione alla regola generale dell'obbligo di rendere testimonianza, ma è espressione del, diverso, *principio di tutela del segreto professionale.*

I presupposti (ribaditi con **Ordinanza della Corte di Cass., n. 27703 del 03.12.2020**) necessari affinché l'avvocato possa legittimamente astenersi dal rendere una testimonianza sono i seguenti:

- il requisito *soggettivo* riguarda la *condizione dell'avvocato* che è chiamato a testimoniare, e consiste nell'essere la persona professionalmente abilitata ad assumere la difesa della parte in giudizio;
- il requisito *oggettivo* riguarda appunto *l'oggetto della deposizione*, che deve concernere circostanze conosciute per ragione del proprio ministero difensivo o dell'attività professionale.

L'avvocato può avvalersi della facoltà di astensione in relazione alle conoscenze acquisite in ogni fase dell'attività professionale, sia contenziosa, sia stragiudiziale.

Quindi, il presupposto oggettivo, connesso allo svolgimento dell'attività professionale, non può ritenersi circoscritto alla sola ipotesi in cui il legale abbia assunto la veste di difensore nel processo.

L'Ordinanza chiarisce che la scelta dell'avvocato di astenersi “...*non è sindacabile sotto il profilo dell'interesse del soggetto che ha articolato la prova testimoniale*”.

Il Giudice ha, però, il potere di sindacare la legittimità dell'opposizione del segreto e, qualora la giudichi infondata, può ordinare al teste di deporre (*Cass. Pen. 7440/2017; Cass. Pen. 13369/2011*).

I principi richiamati hanno diretta applicazione anche nell'ipotesi in cui l'avvocato sia chiamato a rendere sommarie informazioni (s.i.t.), per la chiara previsione dell'art. 51 comma 1 del Codice Deontologico Forense, che esplicitamente richiama la figura della persona informata sui fatti, distinguendola dal testimone (*L'avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone*).

Non vi è dubbio, infine, che la consulenza prestata in favore del cliente, benché finalizzata alla redazione di corrispondenza a firma dell'interessato e non dell'avvocato, rientri a pieno titolo nell'ambito di applicazione dell'art. 51 del Codice Deontologico Forense.

In conclusione, il Coa ritiene che:

- 1) Il codice deontologico forense prevede un *dovere* (e non una mera facoltà) di astensione nel caso in cui il legale sia chiamato a testimoniare su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti.
- 2) L'avvocato, esercitando la facoltà di astensione, tutela il segreto professionale.
- 3) L'avvocato può astenersi dal testimoniare anche in relazione a fatti non solo appresi in veste di difensore processuale, ma anche se appresi durante l'esercizio di attività stragiudiziale.
- 4) Il Giudice ha il potere di sindacare l'opposizione del segreto e, qualora la giudichi infondata, può ordinare al teste di deporre.

Nel caso prospettato, parrebbe che l'avvocato debba riferire su fatti e circostanze apprese nell'ambito di un rapporto professionale, che, pur se datato nel tempo, lo abilita ad avvalersi del “segreto professionale”. Ferma la facoltà del Giudice di sollevarlo da tale dovere.

13) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE SCHIONA)

Il Consiglio, lette le proposte di convenzione pervenute da * e da *, udito il relatore, delibera di non disporre la pubblicazione perché non di interesse o comunque non attinenti alla professione di avvocato.

Alle ore 20,00 il Cons. Galasso si ricollega.

14) INCARICO DIFESA COA PER COSTITUZIONE PARTE CIVILE (RELATORE CALISTA)

Il Consiglio,

dopo ampia discussione e meditata riflessione, letti, con attenzione, gli atti relativi al procedimento penale n. */2018 R.G.N.R. nei confronti dell'Avv. *, nato a * il *, imputato:

Omissis

All'esito delle risultanze investigative, come emergenti dal fascicolo processuale – fermi ed impregiudicati i principi del giusto processo e della presunzione di innocenza, enucleati nell'art. 111 Cost., principi a cui tutta l'Avvocatura costantemente si ispira – si impone, nel caso di specie, una presa di posizione di questo Consiglio dell'Ordine, a tutela della onorabilità dell'intera Avvocatura pescarese, la cui immagine è stata gravemente lesa, per l'effetto della vasta eco mediatica della vicenda.

Appare doveroso, pertanto, tutelare l'immagine di tutti gli Avvocati che, con abnegazione, umiltà, con alta professionalità, con spirito di sacrificio, quotidianamente mettono a disposizione il loro tempo e le loro conoscenze, per tutelare, al meglio delle loro possibilità, i diritti di tutti coloro i quali, con fiducia, si affidano loro.

Tanto premesso, il Consiglio delibera di costituirsi parte civile nel procedimento penale n. */2018 R.G.N.R. e n. */2018 R.G. G.I.P. nei confronti dell'Avv. *, nato a * il *, affidando la rappresentanza processuale e la difesa al patrono individuato nella persona dell'Avv. Vincenzo Di Girolamo.

Alle ore 20,10 si disconnettono i Cons. Schiona e Cipriani.

15) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, SABATINI, SCHIONA)

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * del sig. * (nato a * il *) depositata in data 22/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per azione possessoria dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * del sig. * (nato a * il *) depositata in data 29/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione personale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 07/04/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione personale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 20/04/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione all'esecuzione dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate le istanze nn. * e * del sig. *(nato a * il *) depositata in data 16/05/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica, esaminata la documentazione allegata a seguito delle integrazioni richieste, preso atto delle precisazioni parimenti fornite dal difensore dell'istante circa la natura dell'azione da intraprendere, verificata la sussistenza dei requisiti di legge, riunisce la seconda istanza a quella identica precedentemente depositata, ed ammette il sig. * in via provvisoria e anticipata al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, in riferimento al giudizio di merito, avente ad oggetto risarcimento danni, da instaurarsi dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * del sig. * (nato a * il *) depositata in data 04/05/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per rovina di edificio (art.2053 c.c.) dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * del sig. * (nato a * il *) depositata in data 04/05/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 05/05/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 06/05/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione

del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione personale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. * , ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 07/05/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la nomina di amministratore di sostegno in favore della propria madre sig.ra * dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * del sig. * (nato a * il *) depositata in data 07/05/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione ex art 702 bis a provvedimento di inammissibilità al Patrocinio a spese dello Stato dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il * , ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 10/05/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. * R.G. di opposizione agli atti esecutivi dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. * , ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 10/05/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Ronca Alba e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. * , ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * del sig. * (nato a * il *) depositata in data 10/05/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Ronca Alba e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. * R.G. di opposizione al decreto di liquidazione in favore dell'avvocato d'ufficio dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro l'AVV. * , ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 11/05/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge,

delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 11/05/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per invalidità civile dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO contro *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 11/05/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la regolamentazione dei rapporti economici e *de potestate* relativi ai due figli minori dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 12/05/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la nomina di amministrazione di sostegno nella persona del figlio sig. * dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 12/05/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per affidamento figli naturali nati fuori dal matrimonio dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * del sig. * (nato a * il *) depositata in data 12/05/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Ronca Alba e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione a sanzione amministrativa dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro il *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 13/05/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Ronca Alba e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese

dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione personale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * del sig. * (nato a * il *) depositata in data 14/05/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Ronca Alba e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. * R.G. per la regolamentazione del minore dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 17/05/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la richiesta di versamento diretto al terzo ex art. 156 co 6 cc dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 16/05/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Ronca Alba e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione personale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * del sig. * (nato a * il *) depositata in data 17/05/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Ronca Alba e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. * R.G. di divorzio contenzioso dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 18/05/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per responsabilità ex artt. 2043 e 2051 c.c. dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. * della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 18/05/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per

affidamento e mantenimento di minore dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

VARIE

Il Consiglio, viste le comunicazioni trasmesse dall'Avv. * con pec in data 06/05/2021, con le quali, in relazione alle istanze nn. * richiede delucidazioni sulla validità delle delibere di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per procedimenti per decreto ingiuntivo anche per i successivi giudizi di opposizione, delibera di demandare alla Commissione Patrocinio a spese dello Stato il riscontro delle comunicazioni predette.

16) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO (RELATORI CROCE, RONCA, CALISTA)

ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO

-Il COA, esaminata la domanda di iscrizione dell'Avv. Sciarretta Elisa nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio pervenuta sulla piattaforma in data 12/05/2021 e la successiva integrazione pervenuta in data 17/05/2021; verificata la sussistenza del requisito di cui alla lettera a) dell'art. 1 Regolamento CNF 12/07/2019, nonché l'assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento; verificato l'adempimento dell'obbligo formativo per l'anno 2020 con il conseguimento del numero di crediti secondo quanto previsto dall'art 16 del Regolamento CNF; verificato pertanto il possesso del requisito di cui all'art. 1, comma 3, del citato Regolamento; esprime parere favorevole, stante la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio, per l'Avv. Sciarretta Elisa.

-Il COA,

esaminata la domanda di iscrizione dell'Avv. Marco Di Sario nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio pervenuta sulla piattaforma in data 16/05/2021 e la successiva integrazione pervenuta in data 19/05/2021;

vista la nota di precisazione *;

preso atto, verificata quindi la sussistenza del requisito di cui alla lettera a) dell'art. 1 Regolamento CNF 12/07/2019, nonché l'assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento;

verificato l'adempimento dell'obbligo formativo per l'anno 2020 con il conseguimento del numero di crediti secondo quanto previsto dall'art 16 del regolamento CNF;

verificato pertanto il possesso del requisito di cui all'art. 1, comma 3, del citato Regolamento;

esprime parere favorevole, stante la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio, per l'Avv. Di Sario Marco.

17) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE TERRERI)

Nulla da deliberare.

18) VARIE ED EVENTUALI

Nulla da deliberare.

Alle ore 20,25, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Avv. Daniela Terreri

Avv. Giovanni Di Bartolomeo